

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Riassetto del sistema radiotelevisivo. C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 27 |
| ERRATA CORRIGE .....   | 32 |

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 marzo 2004. — Presidenza del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO, indi del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

#### Riassetto del sistema radiotelevisivo.

**C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2004.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni del parere contrario dei relatori e del Governo sull'emendamento Giulietti 15.10.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, evidenzia che, in particolare, l'ultimo periodo del comma aggiuntivo che l'emendamento propone di introdurre nel testo appare del tutto incompatibile con l'assetto complessivo del provvedimento.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) si dichiara disponibile a sottoscrivere l'emendamento e a riformularlo sopprimendo l'ultimo periodo in oggetto, ove ciò possa indurre i relatori a modificare il parere espresso.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, dichiara che il parere rimarrebbe contrario anche in caso di riformulazione dell'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giulietti 15.10, Colasio 15.9, Giulietti 15.8, Titti De Simone 15.315, 15.316, 15.318 e 15.317, nonché Colasio 15.11.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 15.13, di cui è primo firmatario,

dopo aver evidenziato come ad oggi non siano ancora stati definiti con chiarezza i tempi di esame del provvedimento, sottolinea l'opportunità di procedere ad una nuova audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in considerazione del fatto che è già trascorsa buona parte del tempo attribuito a quest'ultima per effettuare la verifica relativa alla diffusione della tecnologia digitale. Nel ricordare come il Presidente Cheli ritenesse non sufficientemente definiti i criteri indicati dal decreto-legge n. 352 del 2003 per l'espletamento dei compiti di verifica affidati all'Autorità, ritiene che le audizioni indicate consentirebbero tra l'altro di accertare che nello svolgimento del proprio compito essa non stia incontrando le difficoltà che erano state paventate. Sottolinea, al proposito, che su questioni della rilevanza di quelle affrontate dal provvedimento in esame occorre assolutamente evitare il rischio di giungere a risultati indeterminati o comunque di non univoca interpretazione.

Chiarisce quindi che gli identici emendamenti Colasio 15.13 e Titti De Simone 15.319 mirano, attraverso la riduzione delle soglie massime di raccolta di ricavi nel sistema integrato delle comunicazioni, a consentire la presenza di più voci nell'informazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Colasio 15.13 e Titti De Simone 15.319, gli identici emendamenti Colasio 15.12 e Titti De Simone 15.320 nonché l'emendamento Colasio 15.49.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), secondo quanto concordato con i relatori, riformula il proprio emendamento 15.401 nel senso di prevedere, al comma 2 dell'articolo 15, la sostituzione della parola « costituzione » con la parola « abuso ».

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel dichiararsi totalmente contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 15.401, chiede di poterlo fare proprio nella sua

formulazione originaria, che, a suo avviso, era idonea a migliorare il testo, chiarendo che il divieto posto dall'articolo 15, comma 2, non deve intendersi semplicemente come divieto di « costituzione » di posizioni dominanti, bensì come divieto di « esistenza » di posizioni dominanti nei singoli mercati del SIC. Con riferimento alla nuova versione dell'emendamento, invece, fa presente che un divieto di « abuso di posizione dominante » ha finalità *antitrust*, mentre a fini di tutela del pluralismo nell'informazione occorrono garanzie più forti e più specifiche che non quelle *antitrust*. Non va infatti dimenticato che il mercato dell'informazione ha un'importanza strategica non comparabile a quella dei mercati ordinari, in quanto comprende l'insieme dei prodotti e dei servizi che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica, ed ha quindi uno speciale rilievo costituzionale. Ricorda, a questo proposito, le considerazioni svolte dal presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nell'ambito delle audizioni svolte a gennaio.

In conclusione, prende pertanto atto con amarezza del fatto che, mentre la versione originaria dell'emendamento 15.401 avrebbe migliorato la qualità del testo legislativo, la nuova versione indebolisce ulteriormente le garanzie a tutela del pluralismo.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, evidenzia che l'emendamento 15.401 non è stato ritirato dal suo presentatore, ma riformulato.

Giorgio PANATTONI (DS-U) invita il deputato De Laurentiis a valutare attentamente la portata della nuova formulazione dell'emendamento 15.401, che rappresenterebbe, a suo avviso, un vero e proprio « passo indietro » rispetto all'attuale formulazione del testo. Sottolinea, infatti, il carattere « subdolo » della nuova versione proposta, che interviene sul contenuto proprio dell'emendamento piuttosto che sul modo con cui è formulato. Sarebbe pertanto sorpreso se il deputato De Laurentiis accedesse effettivamente alla

nuova versione, con la quale si stravolge, di fatto, la *ratio* della norma, introducendo il concetto di « abuso di posizione dominante » senza specificare i soggetti a cui compete il relativo accertamento e i modi con cui procedere. Ribadisce pertanto l'auspicio che tale proposta non venga approvata dalle Commissioni.

Carlo ROGNONI (DS-U) nel sottolineare come si tratti di una questione di particolare rilievo e delicatezza, evidenzia l'opportunità che il presentatore ritiri la propria proposta emendativa, nella versione da ultimo illustrata.

Rileva, quindi, come sarebbe più coerente con gli orientamenti finora seguiti dai gruppi di maggioranza riformulare il testo nel senso di stabilire « che resta fermo l'abuso di posizione dominante » piuttosto che « il divieto dell'abuso ».

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) fa presente che l'abuso di posizione dominante è già vietato ai sensi della vigente disciplina *antitrust* e condivide l'opinione che nel settore delle comunicazioni dovrebbe piuttosto essere vietata l'esistenza stessa di posizioni dominanti. Ritiene inoltre che le posizioni dominanti debbano essere vietate, e rimosse ove si formino, anche nei singoli mercati che compongono il SIC nel suo complesso.

Invita pertanto il deputato De Laurentiis a ritirare l'emendamento 15.401 ovvero a mantenerne l'originaria formulazione, aggiungendo che in quest'ultimo caso sottoscriverebbe l'emendamento.

Enzo CARRA (MARGH-U), nell'esprimere apprezzamento per l'onestà intellettuale del deputato De Laurentiis, lo invita, qualora non intenda ritirare il proprio emendamento, a circoscrivere almeno con più precisione le nozioni di abuso, se del caso facendo riferimento ad una qualche soglia di occupazione del mercato o comunque ad un parametro, atteso che il termine « abuso » è, a suo avviso, così generico che l'emendamento, come riformulato, attenuerebbe la forza del divieto posto dalla norma.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) non ritiene del tutto fondate le argomentazioni dei deputati testé intervenuti. Peraltro, considerato che la sua proposta emendativa è volta, nella nuova formulazione come in quella originaria, a migliorare e chiarire il dettato normativo del testo, al fine di consentire un adeguato approfondimento della questione ritira il proprio emendamento 15.401.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rognoni 15.14.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.15, di cui è prima firmataria, ritenendo assolutamente necessario definire una disciplina *antitrust* applicabile ai singoli mercati che confluiscono nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Al di là degli specifici limiti indicati nell'emendamento, che si dichiara disponibile a riformulare nella direzione che potrà essere indicata dai relatori e dal Governo, ritiene che la mancata indicazione di un tetto *antitrust* relativo ai singoli comparti del SIC determinerebbe un inaccettabile vuoto legislativo in un materia della massima delicatezza per la vita del paese.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'emendamento 15.15, dichiara di condividere il principio di fissare un limite percentuale alla raccolta delle risorse di un mercato, ma eccepisce che il SIC, in quanto eccessivamente ampio, non è adatto a fungere da parametro per il calcolo del limite, mentre sarebbe necessario stabilire limiti per ciascun singolo mercato. Ricordando che il SIC è un aggregato di mercati singoli, ritiene infatti paradossale fissare un limite al controllo delle risorse del SIC complessivamente considerato e non anche al controllo di un singolo segmento del SIC. A suo avviso, la prova che il problema delle posizioni dominanti nei singoli mercati esiste si ricava dal fatto che per gli operatori dominanti nel mercato della telefonia è stata fissata, con una clausola di asimmetria altrimenti inspiegabile, una soglia di presenza nel

SIC più bassa che per gli altri operatori, volta a impedire che la posizione dominante in un mercato si estendesse in altri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grignaffini 15.15, Colasio 15.18 e 15.17, Titti De Simone 15.322 e 15.321, Colasio 15.19 e Titti De Simone 15.323.

Giorgio PANATTONI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.5, volto ad evitare un'ulteriore rafforzamento delle attuali posizioni di monopolio prevedendo che le imprese concessionarie di pubblicità controllate o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, o facenti parte del medesimo gruppo societario, non possano raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. Prende comunque atto della scarsa utilità di questa seduta delle Commissioni, chiedendosi come possa esservi una tale mancanza di disponibilità ad intervenire nel merito del provvedimento, da parte dei gruppi della maggioranza, soprattutto alla luce dei contenuti che emergono da una lettura combinata delle disposizioni in cui si articola.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Panattoni 15.5 e Lusetti 15.20, nonché gli emendamenti Lusetti 15.313 e Rognoni 15.35.

Giorgio PANATTONI (DS-U), ritenendo che l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo riduca il dibattito in corso a un vuoto e formalistico rito, chiede alla Presidenza chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare procedure abbreviate per l'esame degli emendamenti, eventualmente approvando riassuntivamente gli emendamenti a cui i relatori sono favorevoli.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) ritiene inopportuno procedere a votazioni riassuntive, e chiede che si prosegua nell'esame e nella discussione dei singoli emendamenti.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che, in linea di massima, le Commissioni in sede referente procedono a votazioni riassuntive o ad altre forme di abbreviazione dell'*iter* al fine di assicurare la conclusione del procedimento entro la data in cui sia prevista la sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea.

Giorgio PANATTONI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.300, volto a evitare che le transazioni effettuate tra i soggetti che operano nel SIC - dunque all'interno del SIC stesso - siano computate più volte al fine di determinare il valore complessivo del SIC. Nel ricordare che è rispetto a quest'ultimo che si calcola il limite massimo di presenza nel mercato dell'informazione da parte di un singolo soggetto, esprime il timore che il SIC possa venir « gonfiato » per una incongruenza di carattere tecnico, conteggiando più volte uno stesso ricavo.

Auspica pertanto che la maggioranza tenga adeguatamente di questo emendamento, motivato da ragioni puramente tecniche.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, ritiene che il problema evidenziato dal deputato Panattoni, non privo di fondamento, sia sostanzialmente risolto dalla nuova formulazione del comma 3, come risultante in caso di approvazione del successivo emendamento Meroi 15.312, su cui è stato espresso parere favorevole. Si riserva, in ogni modo, di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione posta.

Giorgio PANATTONI (DS-U) sottolinea che, se vi è un'effettiva volontà di evitare il rischio della « doppia contabilizzazione » di voci rientranti nel SIC, introdurre una disposizione che la esclude in via di principio non può che contribuire alla chiarezza del dettato normativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Panattoni 15.300 e Rognoni 15.24, nonché gli identici

emendamenti Colasio 15.25 e Titti De Simone 15.324.

Giorgio PANATTONI (DS-U) annuncia la propria astensione sull'emendamento Meroi 15.312.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Meroi 15.312 e respingono gli emendamenti Rognoni 15.301, Titti De Simone 15.325 e 15.326, Rognoni 15.302, Colasio 15.314 e Rognoni 15.303, nonché gli identici emendamenti Panattoni 15.39 e Colasio 15.40.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel dichiarare la propria contrarietà all'emendamento 15.100 dei relatori, sottolinea che le norme del comma 4 dell'articolo in esame sono a suo avviso incostituzionali, determinando una ingiustificabile disparità di trattamento nei confronti di una particolare categoria di imprese e di operatori. Viene infatti individuato un limite preciso per gli operatori nel settore delle telecomunicazioni senza che sia definito un tetto per l'ingresso nel SIC di altri operatori. Ribadisce pertanto la piena contrarietà a un testo che prevede tale disparità di trattamento in pieno contrasto con le previsioni dell'articolo 3 della Costituzione che statuisce che « tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge ».

Paolo ROMANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 15.100 dei relatori è volto unicamente a superare una questione di carattere formale connessa all'entrata in vigore - nel frattempo intervenuta - del codice delle comunicazioni elettroniche.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ribadisce preliminarmente il suo giudizio negativo in ordine alla configurazione del SIC, che concernendo una pluralità di mercati appare inadeguato ad assicurare una effettiva tutela della concorrenza, non potendosi riscontrare sulla sua base alcuna posizione dominante. Sarebbe opportuno a suo avviso fare riferimento alla sostituibilità di beni in mercati contigui al fine di garantire l'efficacia dei limiti *antitrust*.

Nel prendere atto che l'emendamento 15.100 dei relatori ha carattere essenzialmente formale, chiede chiarimenti in ordine all'introduzione, a suo avviso assolutamente ingiustificata, di una disposizione asimmetrica che penalizza gravemente il maggiore operatore nazionale in campo telefonico rendendo estremamente difficile il suo ingresso a pieno titolo nel mercato radiotelevisivo. Tale ingresso, al contrario, dovrebbe essere incoraggiato al fine di superare l'attuale situazione di duopolio e creare le premesse per la configurazione di un mercato tendenzialmente competitivo. Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo chiarisca quali presupposti normativi o empirici giustificano il trattamento differenziato delle imprese di telecomunicazioni.

Giorgio PANATTONI (DS-U) si associa ai forti rilievi critici sul contenuto del comma 4 dell'articolo 15 in esame, che appare volto a tutelare interessi di determinate imprese ed operatori. Considera estremamente grave porre limiti così rigorosi all'entrata di nuovi soggetti nel mercato radiotelevisivo italiano connotato patologicamente da una situazione di duopolio. Ritiene che eventuali norme asimmetriche possano essere giustificate solo al fine di incoraggiare e favorire l'ingresso di nuovi operatori nel panorama informativo, e giudica pertanto non comprensibile la *ratio* sottesa alle disposizioni in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 15.100 dei relatori e respingono l'emendamento Colasio 15.41.

Carlo ROGNONI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.42, di cui è primo firmatario, identico agli emendamenti Colasio 15.43 e Titti De Simone 15.327. Chiarisce quindi che l'emendamento è volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 15 al fine di salvaguardare l'intelligibilità della disciplina a tutela del pluralismo. Osserva infatti che il comma di cui propone la soppressione modifica

significativamente l'articolo 2, comma 7, della legge n. 249 del 1997, incidendo quindi direttamente sulle norme che definiscono, anche nel decreto-legge n. 352 del 2003, i provvedimenti sanzionatori che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare in caso di esito negativo della verifica. Ritiene che l'intreccio di norme tra la legge n. 249 del 1997, il citato decreto-legge n. 352 e il provvedimento in esame produca il risultato di determinare una grave confusione normativa.

In via generale, torna a sottolineare che il provvedimento, nel suo complesso, appare, oltre che criticabile nelle scelte di fondo, gravemente inadeguato anche sotto il profilo tecnico, e si dice convinto che il provvedimento in esame non possa superare il vaglio cui sarà sottoposto dalle competenti autorità nazionali ed europee, stigmatizzando tra l'altro come sia mancato un preventivo confronto con le istituzioni europee.

Richiama quindi i contenuti di un volume recentemente pubblicato nel quale si riferisce di rilievi emersi in seno a vari organismi comunitari ed internazionali rispetto all'impianto stesso del provvedimento in discussione e alla sua compatibilità rispetto alla disciplina comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 2002/21/CE. Nel volume, si richiamano le somiglianze tra la situazione del settore dell'informazione in Italia, in Kazachistan e in Ungheria e sono riportate, in particolare, le osservazioni critiche di un commissario dell'OCSE.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, rispondendo alle considerazioni del deputato Rognoni, ritiene infondate le denunce e le preoccupazioni del commissario dell'OCSE cui è stato fatto riferimento: tale rappresentante dell'OCSE, infatti, il cui incarico è peraltro ormai prossimo alla scadenza, ha dimostrato in più occasioni la tendenza ad assumere

posizioni assolutamente discutibili, nei confronti di vari paesi.

Ricorda quindi che nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, il Governo ha promosso diverse occasioni di confronto e approfondimento sui temi oggetto del provvedimento in esame, e che in tali occasioni nessuno dei rappresentanti dei paesi membri dell'Unione ha mai espresso le preoccupazioni e le critiche richiamate dal deputato Rognoni. Al proposito, ricorda che il Commissario Mario Monti ha ufficialmente dichiarato che il provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici.

Infine, con specifico riferimento al comma 5 dell'articolo in esame, cui è riferito l'emendamento in discussione, sottolinea che esso ha carattere meramente tecnico, essendo volto a garantire la correttezza formale del testo.

Carlo ROGNONI (DS-U) sottolinea che il Commissario Monti, pur dichiarando che il provvedimento non sembra presentare profili particolarmente problematici dal punto di vista della tutela della concorrenza, ha espresso preoccupazione per la situazione del pluralismo dell'informazione in Italia.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Rognoni 15.42, Colasio 15.43 e Titti De Simone 15.327.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 marzo 2004, a pagina 18, seconda colonna, alla seconda e terza riga, deve leggersi « 25 febbraio » in luogo di « 27 gennaio ».